



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTANI, VALLARDI e DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2009

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prende atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli: la produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali, quale lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.

Le disposizioni statali, in ambito fiscale e igienico vietano tali tipi di produzione, riservandole alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.

Di fatto però la prassi di produrre distillati con modalità «domestiche» o artigianali non si può dire scomparsa, tanto che altre legisla-

zioni come ad esempio quella austriaca, hanno provveduto ad agevolare tali modalità di produzione, purché nel rispetto delle norme sulla sicurezza della produzione e in quantitativi limitati.

Dalle medesime motivazioni nasce il presente disegno di legge: consentire una prassi, attualmente non legittima, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.

Certi dell'interesse dei colleghi Senatori per la proposta, si confida in una proficua discussione e un approfondito esame degli aspetti giuridici connessi alla legislazione statale ai fini di una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati alla somministrazione al pubblico, la presente legge disciplina l'attività di produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico.

Art. 2.

(Definizioni)

1. La presente legge si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che producono, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 4, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

Art. 3.

(Produzione di grappe e acquaviti di frutta)

1. Le aziende di cui all'articolo 2, d'ora in poi denominate «aziende», possono produrre grappe ed acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 50 litri per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla mescolta e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima.

2. I titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari.

3. Le aziende sono tenute ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

4. Le aziende sono tenute ad accertare almeno le seguenti caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita: titolo alcolometrico volumico, contenuto di alcoli superiori e, separatamente, di alcol metilico.

5. La produzione diretta di grappe ed acquaviti da destinare all'autoconsumo o alla degustazione gratuita, nei limiti quantitativi di cui al comma 2, è consentita in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 4.

(Adempimenti amministrativi)

1. L'attività di cui all'articolo 1 è consentita, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3, previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell'azienda che intende intraprendere l'attività medesima, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ufficio equivalente competente per territorio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il legale rappresentante dell'azienda attesta l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e l'applicazione delle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 852/2004.

3. I titolari delle aziende agricole di cui al comma 1 interessati ad intraprendere l'atti-

vità di cui all'articolo 1 sono tenuti, prima di dare avvio all'attività medesima, a darne formale comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) ed all'ufficio tecnico di finanza (UTF) territorialmente competenti.

4. Entro novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 3, le ASL e gli UTF competenti per territorio si recano presso l'azienda di cui al comma 1 e provvedono a verificare, rispettivamente, l'esistenza delle necessarie condizioni igienico-sanitarie.

5. Qualora i competenti uffici delle ASL e degli UTF non provvedano, entro i termini, alle verifiche di cui al comma 4, il titolare dell'azienda di cui al comma 1 è autorizzato ad avviare l'attività di cui all'articolo 1 nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 3, comma 2.

6. I titolari delle aziende di cui al comma 1 hanno altresì l'obbligo di:

a) tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto;

b) sottoporre ad analisi gas cromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione e di conservare i risultati delle analisi unitamente al registro di cui alla lettera *a)*;

c) consentire l'accesso ad ogni ispezione e controllo, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge;

d) etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e nome dell'azienda distillatrice.

Art. 5.

(Adempimenti tributari)

1. I titolari delle aziende versano all'Agenzia delle entrate la somma di cinquanta euro, forfetaria, a titolo di accisa.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e l'avvio dell'attività di cui al comma 1 anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 4, è sanzionata con l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del citato testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 4, è sanzionata con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta il sequestro e la distruzione dei prodotti.

2. Nel caso di accertata, reiterata violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono maggiorate del 50 per cento e al soggetto responsabile è fatto permanente di divieto di svolgere l'attività di cui all'articolo 1.

